

# Allegati newsletter n° 5 - maggio 2013

Allegato 1: testo e-mail di Duina

**Da:** pierluigiduina@gmail.com [mailto:pierluigiduina@gmail.com] **Per conto di** Pierluigi Duina

**Inviato:** aprile 2013

**A:** undisclosed-recipients:

**Oggetto:** Fwd: Corso Shiatsu con Attestato di Competenza Regione Lombardia

Cari Operatori Shiatsu,

vi informo con grande piacere che la Scuola **Body Mind Center – European Shiatsu School** in collaborazione con **Corsi Shiatsu Xin Srl, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lombardia**, organizza un corso di approfondimento per operatori Shiatsu, della durata complessiva di 48 ore (più esami), finalizzato all'aggiornamento, formazione e qualificazione dell'operatore dal punto di vista teorico, pratico e normativo ed al rilascio dell' **Attestato di Competenza**, secondo gli standard del **Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia**.

Il corso si terrà a Milano in via Esiodo 12 nei giorni 20,21,22,23 giugno e 4,5,6,7 luglio 2013.

Il Corso, tenuto da Pierluigi Duina e Laura Bertuzzi, rappresenta un'opportunità di crescita e qualificazione professionale.

L'Attestato di Competenza verrà rilasciato a chi raggiungerà una frequenza pari all'80% del monte ore e supererà l'esame finale.

Tale documento certifica la competenza: **“Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Shiatsu finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona”**, riportata nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Regione Lombardia nella sezione competenze Libere e Indipendenti.

Il documento ha validità sul territorio regionale, nazionale ed europeo e non costituisce titolo abilitante.

Di seguito riportiamo il programma dettagliato.

[Per informazioni e iscrizioni contattateci allo 030.224.204](tel:030.224.204)

[oppure scrivendo a info@bodymindcenter.it](mailto:info@bodymindcenter.it)

Pierluigi Duina

Presidente

---

## Allegato 2: proposta corso regionale “Body mind center” e “Corsi shiatsu Xin”



Corsi Shiatsu Xin



### Corso Shiatsu

Nel mese di febbraio Regione Lombardia ha pubblicato il D.d.u.o. n 646 del 31 gennaio 2013. Nell'allegato A (Criteri per l' avvio delle attività in discipline Bio-Naturali), al punto 2 si precisano i “Criteri generali per i percorsi che rilasciano un attestato di competenza regionale”.

Sulla base di tali criteri abbiamo progettato un corso finalizzato al rilascio dell' Attestato relativo alla competenza presente nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP):

“ Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Shiatsu finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona”

Tale corso si inserisce nell'ambito dell'offerta formativa professionalizzante, più precisamente nella tipologia “Formazione Permanente”, volta all'acquisizione e/o sviluppo di competenze anche di carattere culturale e sociale relative al profilo personale e professionale dei soggetti in età adulta. Gli esiti di apprendimento sono certificabili e riconoscibili in termini di crediti formativi in ambito territoriale, nazionale ed europeo.

**Scopo del corso è quello di fornire le seguenti conoscenze:**

- Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
- Metodologie e Tecniche di Shiatsu
- Modelli culturali di riferimento delle tecniche Shiatsu
- Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali”

Che si esprimono nelle seguenti abilità:

- Applicare la regolamentazione di riferimento
- Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
- Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali dello Shiatsu
- Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
- Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per il trattamento Shiatsu

2

### Corso Shiatsu

Corsi Shiatsu Xin

#### Schema del corso

48 ore di lezione più 5 ore per gli esami finali suddivise in 2 week-end lunghi.

Requisiti di ingresso:

- Maggiore età.
- Per gli allievi stranieri: conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico coerente, quale si acquisisce con un CELI di livello A2 Common European Framework. Il CELI 1 attesta la conoscenza della lingua italiana al livello A2 del Common European Framework. Il candidato deve aver sviluppato le abilità linguistiche necessarie per poter iniziare ad

interagire nella vita sociale e lavorativa in un contesto dove ci si esprime in italiano. (Al livello A2 i candidati sono in grado di scambiare informazioni di base su di sé, la famiglia, il lavoro in ambiti di immediata rilevanza e di descrivere in modo semplice situazioni ed eventi anche al passato).

- Possesso dell'attestato triennale di frequenza Shiatsu

**Ad esempio:**

- Capacità di trattamento secondo le modalità proprie dello Shiatsu
- Conoscenza e capacità applicativa dei Cinque Elementi
- Conoscenza dei principi teorici base dello Shiatsu

**Programma didattico del corso (in Unità Formative)**

UF 1 – Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale 4 ore

UF 2 – Metodologie e tecniche di Shiatsu 27 ore

UF 3 – Modelli culturali di riferimento delle tecniche Shiatsu 13 ore

UF 4 – Regolamentazione e normative 4 ore

**Docenti:**

Pierluigi Duina. 22 ore

Laura Bertuzzi 22 ore

Riccardo Valtorta 4 ore

3

**Corso Shiatsu**

Corsi Shiatsu *Xin*

**Caratteristiche degli allievi in uscita**

Pieno conseguimento della competenza prevista (effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Shiatsu finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona) e verificata con:

A - prova pratica

B - colloquio

C - prova scritta.

Prova pratica: consiste in un trattamento su di un esaminatore. Contemporaneamente il secondo esaminatore effettua la prova visiva.

Gli elementi valutati dall'esaminatore sono: correttezza della postura, perpendicolarità della pressione, efficacia della tecnica. Peso 50%

Colloquio: discussione in merito alla metodologia del trattamento e le scelte operative.

Peso 25%

Prova scritta: 20 domande a risposte multiple su concetti teorici affrontati nel corso.

Positiva quando 14/20 risposte corrette. Peso 25%

La valutazione finale è positiva se sono positive le prove A , B e C.

Il rilascio dell' Attestato di competenza è subordinato alla frequenza di almeno l'80 % del monte ore previsto.

**Costi e sede del corso**

Costo per allievo: € 665,0 iva compresa

Numero minimo/massimo di allievi: 16/26

Sede del corso: Milano, Via Esiodo, 12

**Date previste**

20-21-22-23 Giugno

4-5-6-7 Luglio 2013

---

**Allegato 3: lettera Argolini settembre 2012**

CD APOS e DBN, Scuole fiduciarie, Associazioni Affiliate, Associati Lombardia

In data 29/05/2012 la Direzione Generale Occupazioni e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia ha emesso il Decreto

dirigenziale n. 4669, qui allegato, che istituisce i Registri previsti dalla Legge Regionale Lombardia, 2/2005. In data 27/07/2012 il Presidente del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) Franco Sammaciccia ha inviato un documento, qui allegato, con cui fornisce tutti i dettagli relativi all'iscrizione ai Registri.

L'annuncio dei Registri, in un certo senso, conclude un grosso lavoro che si è protratto per più di 7 anni, fin dal febbraio 2005.

Non vi nascondiamo che i criteri per l'iscrizione degli operatori e degli Enti di Formazione ci hanno lasciato molto perplessi.

In pratica, e questo riguarda soprattutto gli Enti di Formazione, le modalità favoriscono gli Enti di Formazione Accreditati mettendo "da parte" gli Enti di Formazione privati che hanno esperienze anche trentennali, che si sono attivati per ottenere la Legge Regionale e, che, grazie alla loro competenza sono stati gli interlocutori della Direzione Generale per tutti questi anni.

Tra l'altro, le modalità di iscrizione ai Registri non sono state oggetto di valutazione da parte del CTS.

Come Confederazione Nazionale delle DBN (APOS e DBN e I.A.S.) stiamo valutando attentamente le implicazioni, in particolare del Decreto sui Registri e, in generale, di tutta la situazione.

Da una parte del Consiglio Direttivo del CTS viene un messaggio di urgenza verso l'iscrizione nei Registri in modo da evitare eventuali "disagi" (multe o altro) da parte "delle Autorità" in quanto l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 3 del 27 febbraio 2012 recita:

"Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art.2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 (norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi."

E' evidente e clamorosa l'illegalità di questo comma.

In sostanza, una Legge Regionale si permette di modificare quanto previsto da una Legge Nazionale, quella che istituisce la figura dell'estetista (1/1990) e che dice tutt'altro.

Così clamorosa che nel Consiglio dei Ministri n.23 del 13 Aprile 2012, il Governo Monti ha deciso di fare ricorso contro la Regione Lombardia davanti alla Corte Costituzionale per vari articoli e comma, fra cui l'art.3 comma 4.

Dalle tutele che ben conosciamo, art. 35 e 41, della Costituzione, Ordinanza n. 149 del 02/02/1998 della Corte Costituzionale, diverse sentenze della Corte di Cassazione, art.29-1 bis della Legge 111/2011, ne consegue che la Corte Costituzionale sentenzierà l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 4, ma finché ciò non succederà, nulla è certo.

C'è inoltre, da considerare che presso la X Commissione del Senato è in discussione il Progetto di Legge finalizzato a riconoscere le Associazioni Professionali, già approvato il primavera dalla Camera.

La speranza è che il Senato approvi il medesimo Testo approvato dalla Camera, in modo che si possa arrivare all'approvazione della legge in autunno.

In questo caso, il settore delle Professioni non regolamentate godrebbe di un grande slancio innovativo.

#### **Infatti le Associazioni Professionali diventerebbero gli Enti che:**

- In libera concorrenza fra di loro,
- Disponendo della competenza professionale,
- Disponendo della polizza assicurativa, per i propri associati, per la Responsabilità Civile verso Terzi a tutela del cittadino-utente,
- **Gestendo un piano di formazione permanente per i propri associati, può rilasciare un Attestato di Competenza Nazionale.**

Abbiamo già detto che come APOS e DBN, riteniamo opportuno approfondire i contenuti e le implicazioni del Decreto relativo ai Registri.

In questo senso, non riteniamo di sollecitare i nostri Associati e le nostre Scuole Fiduciarie ad iscriversi.

Rimangono i seguenti fatti:

- a) L'iscrizione non è obbligatoria
- b) L'iscrizione non è prerequisito per poter lavorare
- c) L'art. 3 comma 4 della Legge 3/2012 indica che per poter lavorare su una persona, bisogna essere estetista
- d) L'art. 3 comma 4 è stato impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.
- e) Il Parlamento potrebbe approvare in autunno la Legge che regola le Associazioni Professionali.

A questo punto, la scelta di iscriversi subito o aspettare, è a livello individuale.

Lorenzo Argolini  
Segretario Generale

Testo concordato con il Presidente Pierluigi Duina

Allegato 4: lettera Confederazione DBN marzo 2013



Care/i associate/i,

alcuni di voi ci stanno contattando per chiarimenti perché stanno ricevendo mail dal sito [www.mondoshiatsu.com](http://www.mondoshiatsu.com) di Claudio Parolin.

Ci teniamo ad informarvi che non abbiamo comunicato noi la vostra mail, rischiando di violare la vostra privacy, e che se non ne siete interessati potete cancellarvi mettendo in oggetto "cancellami".

**Premessa**

Claudio Parolin non è più nostro associato da parecchi anni ed ha decisamente una visione diversa da quella di APOS e DBN.

Il mondo delle DBN per tanti anni è stato spaccato in due grandi poli generando solo danni al settore. Negli ultimi anni, proprio in concomitanza dell'uscita di scena di Claudio Parolin, è nata come voi sapete la Confederazione Nazionale delle Discipline Bio Naturali che appunto riunisce in grande collaborazione ed intenti comuni APOS e DBN con IAS (Interassociazione Arti per la Salute). All'interno di queste 2 Associazioni Professionali si raccolgono circa altre 20 Associazioni Professionali rappresentanti molte DBN tra cui la FISleO e il COS per lo Shiatsu.

Claudio Parolin nelle sue comunicazioni asserisce che l'iscrizione ai Registri Regionali Lombardi "fornisce agli operatori una copertura assoluta contro qualsiasi colpo di mano di Nas, Polizia Annonaria e altri possibili "attentatori" alla nostra libera professione", aggiungendo inoltre che l'iscrizione è gratuita.

Vediamo come stanno le cose.

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 2/2005

Recentemente sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) n. 6 del 6/2/2013 è stato pubblicato il Decreto 646 "Adozione dei criteri per l'avvio delle attività in discipline bionaturali – Legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2005 Norme in materia di discipline bionaturali", emesso dalla Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia.

Leggiamo alcuni passaggi molto interessanti. (pag. 1 e 2 del Decreto)

...

"PRESO ATTO, altresì, che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente, a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.",

**Commento: interessante questo riferimento alle liberalizzazioni, alla competitività, alla libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.**

"RILEVATO che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede quindi alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005,"

**Commento: la Regione Lombardia afferma che non è necessario iscriversi ad alcun albo o elenco!**

“EVIDENZIATO altresì che, in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso l’iscrizione al registro non si intende istituire surrettiziamente alcuna figura professionale”

e ancora,

“PRESO ATTO, in conclusione, che l’iscrizione al registro costituisce esclusivamente un riconoscimento di professionalità e di qualità a tutela del consumatore, non collegata alla possibilità di operare nel libero mercato;”

**Commento: l’iscrizione non è collegata alla possibilità di lavorare.**

...

E ancora, dall’allegato A al Decreto 646, (pag. 1 e 2)

...

“In conformità con il diritto comunitario, l’iscrizione nel registro non costituisce

comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori (art. 2 comma 3)”

...

“Pertanto l’iscrizione al registro costituisce un controllo ex ante di titoli qualificanti (formativi e/o di comprovata esperienza) degli operatori iscritti, quale riconoscimento di professionalità acquisita e di qualità a tutela del consumatore non legata alla possibilità di operare sul mercato”

**Commento: è un controllo una tantum sulla base dei documenti disponibili all’iscrizione. Non è previsto alcun aggiornamento professionale successivo nemmeno dopo uno, due, tre, quattro, n. anni.**

**La possibilità di operare sul mercato non è legata all’iscrizione**

Il Decreto prosegue

“Sottolineando che l’iscrizione al registro non ha valore abilitante all’esercizio

dell’attività di operatore in discipline bio-naturali, ma imprime solo un’attestazione di qualità della formazione dell’operatore, non è possibile assoggettare l’operatore non registrato a controlli successivi incentrati proprio sul possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro”

**Commento: la Regione Lombardia afferma che l’operatore non registrato non può essere assoggettato a controlli successivi.**

Concludendo, la legge lombarda prevede un registro per operatori

- la cui iscrizione (gratuita) non è obbligatoria,
- in caso di non iscrizione, l'operatore, secondo la Regione Lombardia, non è soggetto a controlli successivi,
- l'iscrizione avviene sulla base di documentazione ex ante, cioè a priori, dopo di che non vi è alcun obbligo relativamente all'aggiornamento professionale,
- l'iscrizione non dà diritto ad alcuna copertura assicurativa né al ricevimento di una rivista del settore.

La posizione di APOS e DBN, relativamente ai Registri è stata di forte attenzione. Dopo l'annuncio ha inviato, in data 13 settembre 2012 ai propri associati una mail (qui allegata) in cui analizzava l'argomento, evidenziava i pro e i contro e concludeva che la scelta doveva essere fatta a livello personale.

### **Pro**

l'iscrizione permette di evitare i rischi previsti dall'art. 3 comma 4 della legge regionale lombarda 3/2012; il comma è stato riportato per esteso nella mail del 13 settembre 2012 ed è riportato anche nel capitolo successivo SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

### **Contro**

APOS e DBN ritiene che questo comma vada contro il dettato di una legge nazionale (1/1990 che istituisce la professione di Estetista). A questo proposito vedremo che cosa deciderà la Corte Costituzionale.

Si tenga, inoltre, conto che nella legge lombarda:

- non sono previsti aggiornamenti per cui il cittadino consumatore potrebbe pensare di avere a che fare con un professionista aggiornato mentre potrebbe non esserlo,
- l'iscrizione non prevede la disponibilità a favore del professionista di una copertura assicurativa di RCT, mentre il cittadino consumatore sicuramente se lo aspetta.

Sono passati diversi mesi e la nostra posizione rimane la stessa: la decisione deve essere presa individualmente.

Ma c'è un'altra considerazione già fatta all'inizio della mail del 13/9/2012; **i criteri per iscriversi nei Registri inseriti nel Decreto, non sono stati approvati dal Comitato Tecnico Scientifico come invece previsto dalla legge 2/2005.**

**Questo è il motivo di fondo per cui APOS e DBN non promuove attivamente l'iscrizione.**

A conferma di ciò, alcuni nostri associati ci hanno informato di non volersi iscrivere appunto per non avallare un Registro che è stato istituito illegittimamente.

Un ulteriore fatto: con il decreto 646, menzionato in precedenza, vengono annunciati i "Criteri generali per i percorsi che rilasciano un attestato di competenza regionale".

**Evidenziamo che anche questi Criteri non sono stati approvati dal Comitato Tecnico Scientifico.**

## **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

La legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012 recita all'art. 3 comma 4

“Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2055, n. 2 (norme in materia di discipline bionaturali), è

da intendersi attività ai sensi della legge 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi”

Questo passaggio della legge 3/2012, riportato nella nostra lettera, è l'argomento forte per decidere se iscriversi.

***Il suddetto comma è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale.***

Mercoledì 27 marzo vi è stata l'udienza presso la Corte Costituzionale. Per conoscere la decisione dei Giudici ed il relativo dispositivo si dovranno aspettare dai 30 ai 45 giorni.

Solo allora sapremo se il famoso comma è stato dichiarato incostituzionale.

Ovviamente se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l'art 3 comma 4, la convenienza ad iscriversi diminuisce di molto

## **LEGGE 4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate**

Sembra incredibile ma anche in Italia il modo di pensare, di vedere le cose in tema di professioni intellettuali sta cambiando.

Grazie all'attività dell'Unione Europea, si stanno capendo alcune cose molto semplici per esempio,

- ^ che la concorrenza è uno stimolo prezioso per una economia,
- ^ che è impensabile regolamentare tutte le professioni perché costerebbe troppo in termini di denaro, di tempo, di energie, sia per arrivare alla legge che per farla vivere,
- ^ che il riferimento, nel muoversi in questo campo, sono le esigenze del cittadino consumatore, che, ovviamente, ha diritto ad ottenere il miglior servizio al miglior prezzo, alla miglior informazione e alla possibilità di segnalare eventuali comportamenti fuori linea.

Ed ecco la soluzione che ci arriva dai paesi liberali del nord Europa: dare un ruolo ufficiale alle Associazioni Professionali (AP) nella gestione delle varie professioni, nell'aggiornare professionalmente i propri associati, nel tutelare/informare i consumatori.

E' una attività che le AP svolgevano già da tempo, ma ora con la legge 4/2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, le AP sono chiamate ad un impegno ancora maggiore, sotto la spada di Damocle di sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Il tutto con uno stimolo molto positivo, la concorrenza fra di loro



Con l'approvazione di questa legge è auspicabile che lo Stato e le Regioni si astengano, per il futuro, da qualsiasi tipo di regolamentazione che risulterebbe stonata rispetto al moderno modo di operare di una economia del terzo millennio.

***Vediamo alcuni significativi passaggi della legge.***

“Art. 2 Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano le professioni di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.”

***Commento: quanto sopra, sintetizza mirabilmente lo scopo della legge***

“3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.”

***Commento: La legge prevede varie sanzioni per favorire il miglior funzionamento delle AP***

“Art. 7 Sistema di attestazione

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
  - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
  - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
  - d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- ...”

***Commento: rispettando quanto previsto sopra, le AP possono rilasciare un'attestazione ai loro associati.***

All'inizio di questo documento si è sottolineata la difficoltà da parte dell'italiano medio ad accettare che una professione possa essere considerata "legale" e quindi di libera pratica anche se non è regolamentata.

Dobbiamo "fare tutti uno sforzo" ed accettare questa bellissima apertura di credito da parte dello Stato che, ovviamente, comporta per ogni operatore e per ogni AP un'assunzione di responsabilità. Infatti nel breve testo della legge composta da 11 articoli, per ben 5 volte sono riportati gli estremi delle norme che devono essere rispettate per non incorrere in pesanti sanzioni.

**E' evidente che tutta la legge è orientata a favore della tutela del consumatore e questo comporterà, ovviamente, un aggravio nel modo di lavorare delle AP.**

Prendiamone atto e facciamo in modo che questa fiducia sia di stimolo per lavorare ancora meglio.

### **ATTIVITA' APOS e DBN**

Cogliamo l'occasione per sintetizzare le principali attività svolte da APOS e DBN negli ultimi 12 mesi.

CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali)

- Da anni siamo associati al CoLAP e ne sosteniamo attivamente le attività.
- Il 9 ottobre 2012 abbiamo partecipato alla manifestazione PLUS Italia a Roma che ha accelerato i tempi relativamente alla Proposta di Legge, che poi è diventata la legge 4/2013
- Partecipazione ad una riunione di due giorni a Sabaudia per l'approfondimento delle attività da svolgere per soddisfare il dettato della legge

LOMBARDIA

- Partecipazione ai lavori di messa in opera della legge 2/2005 in modo che sia rispettosa dei diritti di tutti gli attori in campo: scuole accreditate e non, operatori.
- Seguito i lavori della Consulta lombarda degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali
- Partecipazione alla costituzione del CoLAP Lombardia e ai lavori successivi
- Convegno presso OlisFestival a Milano il 9 febbraio 2013

PIEMONTE

- Convegno a Torino sulle DBN del 9 maggio 2012
- Audizione presso la Commissione Sanità della Regione relativamente alla Proposta di Legge sulle DBN presentata dal consigliere A. Angeleri. La nostra posizione è stata di forte critica.
- Partecipazione a due audizioni presso la Commissione Attività Produttive del Comune di Torino per contrastare il Regolamento comunale relativo ad Estetiste, parrucchieri, tatuatori.

VENETO

- Tutela di un nostro associato; il Giudice di Pace di Lonigo (VI) ha accettato il nostro ricorso dando torto al Comune che aveva emesso la sanzione amministrativa.

## TOSCANA

- Convegno organizzato da APOS Toscana a Firenze il 25 febbraio 2012

## UNI

- Presso l'UNI è possibile sviluppare una Norma Tecnica per una professione, per esempio per Operatore Shiatsu. Una volta che la Norma Tecnica esiste, un operatore, anche se non iscritto ad una Associazione professionale, può, se lo desidera, richiedere ad una Agenzia di certificazione accreditata di essere certificato ai sensi della Norma tecnica.

- La legge 4/2013 menziona la possibilità di ottenere una Norma tecnica agli art. 6 Autoregolamentazione volontaria e all'art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI.

- Tuttavia, la certificazione UNI è una scelta dell'operatore, infatti all'art. 7 Sistema di attestazione, comma 1, f) è scritto: "all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI", sottolineiamo all'EVENTUALE possesso, INOLTRE, all'art. 9, comma 2 si legge: "Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione". Sottolineiamo SU RICHIESTA DEL SINGOLO PROFESSIONISTA.

APOS e DBN non è favorevole ad una norma tecnica UNI. Inoltre, da voci raccolte nell'ambiente, sembra che una certificazione di conformità UNI sia piuttosto costosa.

Da alcuni giorni APOS e DBN è socio effettivo di UNI, così potrà partecipare alle attività relative alle Discipline Bio Naturali.

**Novità:** in occasione della prima riunione del costituendo Gruppo di Lavoro "Operatori Shiatsu" è stata presa la seguente decisione: "Alla luce di quanto emerso in seduta, si prende atto che attualmente non sussistono le condizioni, né l'interesse da parte degli stakeholder presenti al tavolo di procedere con i lavori.

Tale esito sarà comunicato alla Commissione plenaria nella prossima riunione del 18 aprile 2013".

## ISO 9001

L'8 giugno 2012 abbiamo superato la verifica per il rinnovo della certificazione ISO 9001 che deteniamo, ininterrottamente, dal 17 luglio 2006.

Continua la pubblicazione della rivista trimestrale DBN Magazine

Abbiamo rinnovato il sito [www.shiatsuapos.com](http://www.shiatsuapos.com)

Continua l'organizzazione di Seminari di Aggiornamento e Valutazione

Documenti prodotti e disponibili sul sito

"Lo Shiatsu è legale, lo dice la legge"

"Lo Shiatsu e le estetiste"

Il Corriere della Sera di sabato 30 marzo a pag. 61 riporta un articolo di Piero Ostellino dal titolo "Non diamo sempre la colpa alla politica" con sottotitolo "Tutti gli italiani responsabili per il mancato rinnovamento del Paese".

All'interno l'opinionista afferma, fra l'altro, "Si sa che per far crescere il Paese

bisognerebbe partire dai suoi costi di produzione, e ridurli, magari attraverso una radicale semplificazione normativa e amministrativa".

Per noi non si tratta di ridurre i costi di produzione ma della possibilità di poter lavorare.

Questa volta, diamone atto, i politici si sono comportati in modo "illuminato", la semplificazione normativa e amministrativa c'è stata; ci hanno concesso la più ampia fiducia.

Ora la palla ce l'abbiamo noi: dobbiamo continuare a fare quello che facevamo prima, facendolo ancora meglio.

APOS e DBN

Associazione Professionale Operatori Shiatsu

e Discipline Bio Naturali

02 – 29.53.21.82

[shiatsuapos@tin.it](mailto:shiatsuapos@tin.it)

[www.shiatsuapos.com](http://www.shiatsuapos.com)

---

## Allegato 5: Regolamento CTS

### **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI DI CUI ALLA L.R. 2/2005 "NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI".**

#### **Art. 1**

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento interno del Comitato tecnico- scientifico in materia di discipline bio-naturali, di seguito denominato Comitato, ai sensi della l.r. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali".

#### **Art. 2**

(Compiti del Comitato tecnico scientifico)

**1.** Il Comitato, in attuazione dell'art. 4, comma 3, della l.r. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali" svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi delle diverse discipline;
- b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;

**2.** Il Comitato istituisce un Consiglio Direttivo costituito, oltre che dal Presidente del Comitato, da sei membri scelti tra i componenti del Comitato stesso degli Enti di Formazione e delle Associazioni degli operatori rappresentativi della generalità delle discipline bio-naturali, anche su base territoriale.

**3.** Il Consiglio Direttivo svolge attività di segreteria e di coordinamento del Comitato e **si pone come interlocutore sia delle competenti Strutture del Consiglio Regionale sia della Giunta.**

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) definisce e propone gli standard formativi di uno o più percorsi formativi delle diverse discipline bio-naturali;
- b) svolge attività di studio e propone forme di sostegno, anche economico, al settore delle discipline bio-naturali;
- c) svolge attività di studio e di proposta di modifiche ed integrazioni alla normativa di settore, in relazione alle esigenze del territorio lombardo;
- d) svolge attività istruttoria e di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione e la partecipazione ai lavori del Comitato.
- e) definisce la proposta di regolamento di funzionamento del Comitato e le relative modifiche.
- f) coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Comitato, esprime parere al Presidente su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno
- g) svolge attività di divulgazione ai fini della corretta informazione della pubblica opinione sulle competenze ed attività degli Operatori D.B.N. in Regione Lombardia
- h) propone le modalità di ammissione agli elenchi di cui all'art.2 della l.r. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali.

**4** Il Consiglio Direttivo organizza i lavori attraverso Tavoli Tecnici tematici cui partecipano i rappresentanti delle Associazioni e degli Enti di formazione, nonché consulenti esterni afferenti la disciplina specifica.

**5** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni di ogni singolo componente che viene sostituito per il periodo mancante alla conclusione del triennio.

In caso di dimissioni o revoca dell'intera Segreteria Operativa si procede a nuove elezioni.

### **Art. 3**

#### **(Luogo delle adunanze)**

**1.** Il Comitato si riunisce, salvo diverse disposizioni, presso le strutture del Consiglio regionale della Lombardia.

### **Art.4**

#### **(Presidente del Comitato)**

1. Il Presidente presiede i lavori del Comitato e assicura lo svolgimento dei lavori nel rispetto del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, precisa i termini delle proposte di discussione e votazione, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

2. Il Presidente del Comitato è nominato a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima seduta Il Comitato nomina altresì un Vice presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che sostituisce il Presidente in caso di malattia o impedimento.

## **Art.5**

### **(Sedute del Comitato)**

1. Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le presenze dei componenti del Comitato sono attestate dall'apposito foglio firme. Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti, sia per le sedute ordinarie che per quelle straordinarie.

2. Le sedute del Comitato, di norma, non sono pubbliche; tuttavia, ai lavori del Comitato partecipano funzionari o tecnici della Regione per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, degli argomenti trattati. Al fine di acquisire più approfonditi elementi di conoscenza e valutazione, alle riunioni del Comitato possono assistere, inoltre, esperti in rappresentanza di enti, associazioni od organizzazioni.

## **Art.6**

### **(Convocazione del Comitato)**

1. Le sedute del Comitato sono ordinarie e straordinarie.

2. Il Comitato è convocato, di regola, in assemblea ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi, previo avviso da inviarsi a cura del Presidente via fax o in via telematica almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti a far data dall'avviso di convocazione presso la segreteria tecnica del Comitato di cui al successivo art. 7, comma 7, e viene trasmessa in via telematica.

3. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Presidente, quando ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.

4. Il Comitato è inoltre convocato in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, qualora l'entità e l'urgenza delle trattazioni lo richiedano. In tal caso la convocazione è disposta entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.

5. L'ordine del giorno consiste in un elenco sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta, ed è definito dal Presidente. Per motivi di urgenza o di opportunità debitamente motivati, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato o integrato all'inizio della seduta a maggioranza dei presenti.

## **Art. 7**

### **(Lavori del Comitato)**

1. Le sedute del Comitato sono aperte dal Presidente, all'ora stabilita dalla convocazione, e i lavori hanno inizio non appena raggiunto il numero legale.

2. Il Comitato, presente la maggioranza assoluta dei componenti, elegge nella prima seduta il Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente regolamento.

**3.** In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere i lavori sino a trenta minuti. Se decorso detto termine non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, di cui viene redatto apposito verbale, e i temi all'ordine del giorno sono proposti per la seduta successiva.

**4.** Nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'espressione del voto è palese: i componenti del Comitato votano per appello nominale. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, in rappresentanza dell'Associazione/Ente di appartenenza.

Il legale rappresentante dell'Ente di Formazione o dell'Associazione di appartenenza può delegare un suo collaboratore a partecipare alle sedute del Comitato. La delega deve essere formalizzata per iscritto su carta intestata dell'Ente o dell'Associazione.

Non è possibile delegare a partecipare un altro Ente di Formazione o un'altra Associazione.

**5.** Ogni componente del Comitato ha facoltà di presentare mozioni d'ordine ed emendamenti alle proposte di delibera. Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte.

**6.** Prima della votazione ciascun componente del Comitato può motivare il proprio voto e chiedere di inserire la dichiarazione a verbale.

**7.** Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica dallo stesso nominata. La segreteria tecnica svolge attività di assistenza, cura la verbalizzazione e la tenuta della documentazione, nonché l'invio dei documenti ai componenti del Comitato.

## **Art.8**

### **(Verbali delle sedute)**

**1.** I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei componenti presenti e votanti in relazione ad ogni singolo oggetto, con l'annotazione del numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, e astenuti, nonché i punti principali delle discussioni e le determinazioni adottate.

**2.** Ogni componente ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso delle proprie dichiarazioni. Può altresì pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

**3.** I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal segretario verbalizzante.

**4.** In ogni seduta viene data lettura ed approvazione del verbale. Sul medesimo sono possibili rettifiche e chiarimenti. Se non osservato, lo stesso si intende approvato. Se vengono proposte delle rettifiche, si procede alla loro annotazione sul verbale della seduta in corso, ed eventualmente si procede a votazione.

**5.** Il verbale viene rilasciato in copia a ciascun componente del Comitato.